

Spett.le
Cliente
c.a. Amm.ne del Personale

Milano, 4 marzo 2020

Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020.

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza "coronavirus"

Facciamo seguito alla nostra circolare del 2 marzo u.s. per segnalarVi che sulla G.U. n. 53 del 2 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge n. 9/2020, entrato in vigore in pari data.

Come annunciato nella sopra citata circolare, tale decreto prevede -tra le altre- le seguenti misure di interesse giuslavoristico che, per comodità di consultazione abbiamo suddiviso per territorialità.

MISURE RIGUARDANTI LE IMPRESE UBICATE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

ART. 1: PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CU/2020 E DEL MODELLO 730/2020

Per i sostituti d'imposta ubicati sull'intero territorio nazionale, il termine per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche CU/2020 -inizialmente fissato al 7 marzo 2020- è posticipato al **31 marzo 2020**. Entro la stessa data è fissato il termine per la consegna ai lavoratori.

Sono inoltre posticipati:

- al 5 maggio 2020: il termine della messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate;
- al 30 settembre 2020: il termine per la presentazione del modello 730.

ART. 8: IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, sono **sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del DPR n. 600/1973, che i tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria Inail.

I versamenti di tali somme saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020**.

ART. 13: TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (CIGO), ASSEGNO ORDINARIO E FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

I datori di lavoro ovunque ubicati sul territorio nazionale, per unità produttive al di fuori dei comuni facenti parte della cd. "zona rossa", con riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a 3 mesi.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive, previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei limiti previsti dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

ART. 15: CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)

I datori di lavoro ovunque ubicati sul territorio nazionale, per unità produttive al di fuori dei comuni facenti parte della cd. "zona rossa", limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori sarà assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

MISURE RIGUARDANTI LE IMPRESE UBICATE IN LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA**ARTICOLO 17: CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA**

Al di fuori dei casi di cui al sopra descritto articolo 15, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non

trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 1 mese. Per tali lavoratori sarà assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

MISURE RIGUARDANTI LE IMPRESE UBICATE NEI COMUNI DELLA CD. "ZONA ROSSA"

ARTT. 13, 14 E 15 : AMMORTIZZATORI SOCIALI

Le imprese che hanno la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" (ad oggi si tratta dei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo') hanno la possibilità di presentare domanda per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale CIGO, FIS e CIGD.

In considerazione dell'eccezionalità della situazione e dei continui interventi normativi (per la giornata odierna è prevista l'emanazione di un nuovo decreto, ed un ulteriore decreto è stato annunciato -a mezzo stampa- per domani), sarà nostra premura aggiornarVi con la maggiore tempestività possibile.

Restiamo a disposizione per assistervi per ogni necessità in merito e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)